

# La rappresentanza in giudizio e la mediazione

Webinar 11.10.2022

Marco CATALANO

# Ipotesi eccezionale



- ▶ Avvocato.
- ▶ Non il sindaco, perché avrebbe, poi, ragione di credito con l'ente e quindi vi sarebbe incompatibilità.
- ▶ Inoltre sarebbe strano che un sindaco nomini se stesso legale dell'ente.
- ▶ Però può rappresentare in via sostanziale l'ente se responsabile del servizio

# Ipotesi ordinaria

- ▶ Dipendente, art. 11 comma 3
- ▶ L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
- ▶ Sulla base dei principi generali, se non è escluso si può delegare per il compimento di un atto

▶ **Legittimazione alla costituzione in giudizio**

- ▶ *Sez. 5 - , **Sentenza n. [26719](#) del 22/12/2016***
- ▶ In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 88 del 2005, applicabile anche ai processi in corso, l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio, dinanzi alle commissioni tributarie, mediante il Dirigente dell'Ufficio Tributi, da intendersi come il Dirigente responsabile dell'Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite, o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'Ufficio Tributi, dovendo verificarsi la necessità, o meno, di una specifica autorizzazione da parte di altri organi in base alle previsioni dello statuto comunale, atto normativo direttamente conoscibile dal giudice. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto il dirigente del servizio affissioni e pubblicità legittimato a rappresentare il Comune di Roma, in base all'art. 34, comma 4, dello Statuto comunale, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte di altri organi, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 1999).

- ▶ *Sez. 5, Ordinanza n. [6727](#) del 21/03/2007*
- ▶ In tema di contenzioso tributario, l'art. 3 bis del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, nel prevedere, sostituendo - con efficacia anche nei giudizi pendenti - il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, **si applica solo ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie**, soltanto ai quali evidentemente si riferisce l'art. 11, e non anche, pertanto, al ricorso per cassazione, cui si applicano, invece, esclusivamente le norme dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del citato d.lgs. n. 546 del 1992 e l'inesistenza, in tale d.lgs. di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.

▶ La mediazione

## Art. 17 bis



- ▶ *per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.*

# Art. 17, comma 4



- ▶ Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica **compatibilmente** con la propria struttura organizzativa.
- ▶ Occorre atto organizzativo interno

# Il nuovo comma 9 bis dell'art. 17 bis



- ▶ 9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione

- ▶ Innanzi tutto la norma de qua ripropone il tema della colpa attiva del pubblico funzionario, temporaneamente sospesa dall'art. 21 del d.l. nr. 76 del 2020
- ▶ *Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.*

- ▶ Passando all'esame dell'elemento psicologico, occorre precisare che la responsabilità delineata dal comma 9 *octies* si pone sull'incerto crinale tra diritto di difesa in giudizio, responsabilità amministrativa e diritto di agire o resistere in giudizio.

- ▶ Principio generale della responsabilità amministrativa è quello secondo cui la condanna da parte del giudice non comporta automaticamente responsabilità, poiché occorre, da parte del giudice contabile, un accertamento prognostico ex ante per verificare se l'azione o la resistenza in giudizio si siano basate su ragioni palesemente infondate o pretestuose. Tipico è il caso di una amministrazione che si oppone all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato; è chiaro che in questa ipotesi di fronte ad una condanna del giudice, l'imperativo categorico è quello di adempiere e non procrastinare l'adempimento.

- ▶ Ulteriore problematica riguarda la applicazione della normativa in esame al dipendente della società privata concessionaria del servizio riscossione tributi.
- ▶ Anche l'interpretazione letterale della norma lascia propendere per la soluzione positiva, poiché si parla di *eventuale responsabilità amministrativa del funzionario*, e non del pubblico dipendente che rappresenta l'amministrazione; invero a partire dall'inizio degli anni 2000 la responsabilità amministrativa si è liberata del vincolo formale di appartenenza del soggetto causatore del danno all'organico della pubblica amministrazione, per assumere un carattere sempre più marcatamente oggettivo. E' il maneggio o la responsabilità di pubblico denaro, nonché la effettuazione di scelte in nome e per conto di una pubblica amministrazione che radicano la giurisdizione della Corte dei conti.

- ▶ Quindi verificare caso per caso, e comunque sempre meglio motivare la mancata adesione.

- ▶ La conciliazione del giudice, 48 bis 1
- ▶ Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.